

## **Circ. 23 ottobre 2000, n. 192/E (1).**

### **Agevolazioni fiscali per i piccoli imprenditori commerciali operanti in zone montane. Articolo 16, comma 1, della L. 31 gennaio 1994, n. 97.**

Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.

Sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimento in merito alla applicabilità dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente agevolazioni fiscali per i piccoli imprenditori commerciali operanti in zone montane.

In particolare viene chiesto di conoscere se la norma agevolativa debba ritenersi superata per effetto dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con il quale si è inteso abrogare "tutte le altre disposizioni con esso incompatibili".

Come è noto, il citato articolo 16 della legge n. 97 del 1994, stabilisce nel primo comma, che la determinazione del reddito d'impresa per le attività commerciali esercitate nei territori montani, individuati dalla norma stessa, con volume d'affari realizzato nell'anno precedente inferiore a sessanta milioni di lire, "può avvenire, per gli anni d'imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria".

Al riguardo, si rileva preliminarmente che l'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 538 del 17 settembre 1994, decaduto per mancata conversione, contemplava l'abrogazione esplicita dell'articolo 16 in esame e che, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento tributario del generale istituto dell'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997, emesso in attuazione dell'articolo 3, comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si è inteso configurare un unico ed esclusivo modello di definizione dei rapporti tributari, in contraddittorio con il contribuente. Ciò porta a ritenere, sulla base dei principi generali che regolano la successione delle leggi nel tempo, che le disposizioni contenute nella norma agevolativa in parola sono in contrasto con la disciplina generale del "concordato a regime", recata dallo stesso decreto legislativo n. 218 del 1997.

In considerazione dell'unitarietà e della interdipendenza delle disposizioni contemplate dallo stesso articolo 16, quest'ultimo deve ritenersi abrogato anche nella parte in cui contemplava l'esonero "dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale".

La tesi abrogativa qui sostenuta trova conforto, oltre che nella sopravvenuta regolamentazione generale dell'istituto concordatario, anche nella insostenibilità, sotto il profilo logico, di talune conseguenze cui la sopravvivenza del citato articolo 16 darebbe luogo.

Ed invero, l'affermazione per cui le norme in questione, in un rapporto di alternative funzionale, avrebbero un diverso ambito operativo, finirebbe per discriminare i piccoli imprenditori commerciali che operano in zone montane, i quali verrebbero ammessi a definire le proprie posizioni tributarie solamente in via preventiva e non anche, come previsto dal decreto legislativo n. 218 del 1997, dopo l'attivazione delle procedure di accertamento.

Ai fini che ne occupano assume valore determinante, peraltro, la disposizione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che abroga espressamente "tutte le altre disposizioni con esso incompatibili".

D'altra parte, l'amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto che il decreto legislativo n. 218 del 1997 spiega effetti abrogativi nei confronti dell'articolo 16, comma 1, della legge n.

97 del 1994. Tale interpretazione è stata ribadita anche dal Governo, intervenuto in Commissione finanze l'11 novembre 1999, in sede di discussione della proposta di legge n. 5734.

Dovendosi escludere, infine, qualsiasi regolamentazione speciale rilevante ai fini sia della determinazione sia dell'accertamento del reddito di impresa riferibile ai piccoli imprenditori commerciali operanti in zone montane, i dipendenti Uffici vorranno disapplicare, in quanto abrogate, le disposizioni del richiamato articolo 16 della legge n. 97 del 1994.

Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.

**NOTE:**

(1) Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.